

STATUTO



dell'Ente
del Terzo Settore

**CIRCOLO LEGAMBIENTE SELVAZZANO
I PONTI E LA SELVA APS**

18 APRILE 2019

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata **"ETS Circolo Legambiente Selvazzano - I Ponti e la Selva APS"** Associazione di Promozione Sociale, nel rispetto del Decreto Legislativo 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia.

Art. 2 - Sede

L'Associazione, ha sede legale a Selvazzano Dentro in Via Pelosa, n 47.

L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Associazione ispira e condivide le sue scelte e finalità, ai valori ed ai principi statuari di Legambiente Nazionale - utilizzandone la tessera nazionale quale tessera Sociale - che attraverso i propri livelli territoriali ne promuove l'attività e ne coordina l'iniziativa.

L'Associazione costituisce una base associativa territoriale del Comitato Regionale territorialmente competente, di Legambiente Nazionale.

L'Associazione gode di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale e aderisce mediante affiliazione a Legambiente Nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Autonomia e assenza di scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente.

Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 4 – Finalità di interesse generale

L'Associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività, se esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge n. 281/1991, dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e dell'art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 105/2018
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni e dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo

n. 117/2017

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge n. 53/2000 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge n. 244/2007 e ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- protezione civile ai sensi della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione svolge l'attività di cui sopra a favore degli associati, loro familiari o terzi.

Art. 5 – Modalità per il raggiungimento delle finalità

L'Associazione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano attraverso le seguenti attività:

- a. promuovere ed organizzare ogni forma di attività al fine di salvaguardare e recuperare l'ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, servizi di vigilanza sull'applicazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, degli animali e della salute
- b. svolgere attività di manutenzione, pulizia e custodia di aree verdi, beni monumentali e culturali, parchi giochi, giardini pubblici con annessi impianti sportivi e di svago di uso pubblico, spiagge, coste ed ambienti naturali
- c. organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, il rimboschimento e la ricomposizione paesaggistica, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate

- d. promuovere la conoscenza in ordine ai diritti dei consumatori e utenti anche mediante forme di assistenza diretta ai consumatori ed utenti medesimi
- e. organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni, redigere e diffondere studi tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione, promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati
- f. promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la difesa, la tutela e la cura della salute umana e del benessere animale
- g. promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali, quali ad esempio la vendita di prodotti agricoli biologici ovvero gadget e materiale informativo, viveri e bibite
- h. promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi o presso altri luoghi idonei, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e agli adulti - nell'ottica del diritto/dovere del cittadino di apprendere per tutto l'arco della vita - sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva e alla formazione per lo sviluppo sostenibile
- i. promuovere e gestire attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile
- j. assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, per la promozione e la partecipazione in altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle finalità sociali
- k. realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione, di informazione e monitoraggio in difesa degli animali - d'affezione o di allevamento -, della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, l'Associazione si riserva, nella composizione degli organi direttivi, di assicurare un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti, al genere meno rappresentato.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei Volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, l'Associazione si può avvalere della consulenza e supporto del Comitato Scientifico e degli avvocati del Centro di Azione Giuridica di Legambiente.

Art. 6 – Attività diverse

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente Statuto, a condizione che esse siano secondarie e strumentali.

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta

dall'Assemblea dei Soci in forma ordinaria.

Art. 7 – Soci

L'Associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche.

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire inoltre all'Associazione, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato, specificandone i motivi e verrà annotata nel Libro Soci.

L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei Soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.

L'associato Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

All'associato Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, nei limiti previsti dall'art 17 comma 4 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Gli associati Volontari che prestano attività di Volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Art.8 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno uguali diritti:

- a. il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni dell'Associazione
- b. di partecipare alle Assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali
- c. il diritto di recedere dall'Associazione.

I Soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i Libri Sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Nelle Assemblee ciascun Socio può esprimere un solo voto.

È consentita l'espressione del voto per delega: i Soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro Socio mediante delega scritta.

A ciascun Socio può essere conferito un massimo di due deleghe.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ammissione di un nuovo Socio, lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

La qualità di Socio si perde:

- a. per decesso
- b. per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte
- c. per morosità nel pagamento della quota associativa
- d. per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri, dandone immediata comunicazione scritta al Socio.

Perdono la qualità di Socio per esclusione, gli associati il cui comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'Associazione, delle norme statutarie, delle delibere dell'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale, delle delibere dell'Assemblea dell'Associazione o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei Soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile.

I Soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno dell'Associazione e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni della medesima natura.

È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali dell'Associazione e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione al Collegio dei Garanti nazionale di Legambiente, con le modalità previste dello Statuto nazionale di Legambiente.

Art. 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. il Presidente
- d. il Vice Presidente
- e. l'Organo di controllo

f. l'Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

Art.10 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano, è composta da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso scritto affisso presso la sede legale dell'Associazione o comunicazione scritta spedita per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo
- b. definisce il programma annuale delle attività
- c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- d. nomina e revoca il Presidente e il Vice Presidente
- e. nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico)
- f. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione
- g. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti
- h. decide sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art.8 del presente Statuto
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari

- j. delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fidejussioni, leasing e affidamenti bancari
- k. delibera in merito alla realizzazione di attività diverse.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei Soci anche con delega e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Art.11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri compresi il Presidente e il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea: esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsi, nonché di intervenire in tempo reale sugli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- a. qualora lo ritenga opportuno, elegge e revoca tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere
- b. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- c. cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- d. propone all'Assemblea il programma annuale di attività
- e. presenta annualmente all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, la relazione sulla gestione, il Bilancio dell'esercizio trascorso, nonché il Bilancio preventivo
- f. approva il Bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge
- g. conferisce procure generali e speciali
- h. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
- i. propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- j. riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci
- k. ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- l. delibera in ordine all'esclusione dei Soci

- m. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- n. delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei Soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i Soci.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente che è eletto tra i Soci.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Può movimentare conti correnti sia bancari che postali.

Su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei Soci compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

Art. 13 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Dura in carica 4 anni ed è eletto tra i Soci.

Art. 14 – Il Segretario

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario, che è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

Art. 15 – Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere, che avrà il compito di predisporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il Bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 16 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea dei Soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017, nomina un Organo di Controllo contabile monocratico o collegiale.

Qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico, deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente.

Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, che possono essere sia Soci che non Soci.

Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia Soci che non Soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 del Codice Civile in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 – L'Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea dei Soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore Legale coincide con l'Organo di Controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'Organo di Controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

L'Organo di Revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.

L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

L'Organo di Revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 18 - Patrimonio, Esercizio Sociale e Rendiconto o Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto ed alle

spese di organizzazione e gestione dell'Associazione.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati.

Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai Soci o da terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- proventi derivanti dalla cessione di beni e/o servizi ai Soci o a terzi
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini, sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto Finanziario per Cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Il Rendiconto Finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione.

Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione.

Potrà predisporre anche il Bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Può essere prevista una deroga in caso di comprovata necessità o impedimento e comunque entro e non oltre il 30 giugno.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il Bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i Soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per

il tramite del sito sociale.

Art. 19 - Durata e scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art. 20 - Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del Codice Civile relative alle associazioni.

Art. 21 - Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto Legislativo n. 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

Selvazzano Dentro, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Paolo Cestaro



IL SEGRETARIO

Maria Gabriella Castellano

